

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 9

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante 'Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7'

La presente legge modifica e integra la legge regionale n. 16 del 1996: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante 'Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7'» che tuttora regola il funzionamento dei consorzi fitosanitari della nostra Regione.

Si ricorda che, i 4 Consorzi fitosanitari regolati dalla legge del 1996, sono stati istituiti soltanto in territorio emiliano; essi hanno svolto finora un ruolo di contrasto alle malattie delle piante e un'attività di sperimentazione sulle nuove patologie, sempre più numerose con la globalizzazione dei mercati, per impedirne la diffusione.

La presente legge nasce dall'esigenza di apportare alcune modifiche soprattutto sugli aspetti organizzativi e funzionali dei Consorzi, adeguando il testo di legge innanzitutto alle norme che disciplinano la separazione dei rapporti fra indirizzo politico (fornito dalla Commissione di ciascun Consorzio) e gestione (cioè la direzione tecnico-amministrativa). Viene prevista anche una semplificazione e una riduzione dei costi, e vengono inserite norme più snelle per la riscossione dei contributi.

La presente legge è composta di otto articoli. Passando in rassegna, sinteticamente, gli articoli principali:

l'articolo 1 precisa attività e compiti svolti dai Consorzi;

l'articolo 2, nell'ottica della riduzione dei costi e dunque degli organi di gestione, prevede la sostituzione del Collegio dei Revisori con la figura del Sindaco, Revisore Unico;

l'articolo 3 riguarda la semplificazione della composizione e della nomina della Commissione amministratrice;

l'articolo 5 introduce un unico direttore al posto dei quattro esistenti, passando attraverso una gradualità che consenta di avere un unico direttore

tecnico-amministrativo per due consorzi, abbinando inizialmente i territori che hanno più similitudini dal punto di vista delle colture agricole, cioè Parma e Piacenza e Modena e Reggio Emilia;

l'articolo 6, infine, introduce la possibilità di altre modalità di riscossione dei tributi, snellendo pertanto le procedure e realizzando economie di scala.